I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2915/79 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 1979

che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1761/78 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1000/78 (4), è stato più volte modificato; che, a fini di chiarezza, è opportuno procedere al suo rifacimento integrale;

considerando che conviene suddividere in gruppi i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), punto 2, e lettere da b) a g), del regolamento (CEE) n. 804/68, in modo che ogni gruppo sia composto di prodotti che presentino, dal punto di vista del regime degli scambi, caratteristiche sufficientemente paragonabili; che bisogna designare quale prodotto pilota il prodotto più rappresentativo del suo gruppo;

considerando che è tuttavia necessario prevedere disposizioni speciali relative al calcolo del prelievo per i prodotti assimilati per i quali il prelievo calcolato per il prodotto pilota non corrisponderebbe alla differenza esistente tra i prezzi di tali prodotti nel commercio internazionale e sul mercato della Comunità;

considerando che, per quanto concerne i prodotti in piccoli imballaggi, il prelievo deve essere calcolato prendendo in considerazione, oltre alla differenza di prezzo esistente per il prodotto stesso, un elemento forfettario destinato ad assicurare una protezione dell'industria trasformatrice nella Comunità;

considerando che, per quanto concerne i prodotti contenenti zucchero, il prelievo deve comprendere un elemento che, in modo forfettario, rappresenti il valore dello zucchero che è entrato nella sua composizione; che in questo caso è necessario derivare l'elemento lattiero-caseario dal prelievo applicabile a tali prodotti avvalendosi di un coefficiente che rappresenti il rapporto in peso tra i componenti lattiero-caseari e il prodotto stesso;

considerando che, per quanto concerne le polveri aventi un tenore in materie grasse superiore all'1,5 %, è opportuno calcolare il prelievo o, se si tratta di prodotti composti o di prodotti in piccoli imballaggi, l'elemento lattiero-caseario del prelievo, sulla base del tenore in materie grasse del prodotto pilota, nel caso in cui il loro tenore in materie grasse sia superiore a quello del prodotto pilota; che è risultato necessario in quest'ultimo caso calcolare il prelievo o l'elemento lattiero-caseario del prelievo, basandosi su un tenore forfettario corrispondente a quello dei prodotti commercializzati;

considerando che i componenti più abituali degli alimenti composti ed i più determinanti per la formazione dei loro prezzi sono, da un lato, i prodotti cerealicoli e, dall'altro, i prodotti lattiero-caseari; che è quindi opportuno prevedere disposizioni volte a consentire il calcolo del prelievo applicabile a tali alimenti in funzione del loro tenore in amido e del loro tenore in prodotti lattiero-caseari; che sembra tuttavia possibile non prendere in considerazione un tenore in amido che non superi il 10 %; che questo sistema di calcolo comporta la ripartizione degli alimenti in voci tariffarie in base ai tenori di cui sopra e la presa in considerazione per ogni voce tariffaria di un tenore in amido e di un tenore in prodotti lattiero-caseari fissati forfettariamente; che conviene fissare, a tal fine, il tenore minore possibile in amido e per converso il tenore maggiore possibile in prodotti lattiero-caseari; che infatti i componenti lattie-

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 204 del 28. 7. 1978, pag. 6.
(3) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(4) GU n. L 130 del 18. 5. 1978, pag. 7.

ro-caseari hanno un'influenza notevolmente maggiore sulla costituzione del prezzo di costo di quanto non ne abbiano i componenti cerealicoli ; che l'elemento cerealicolo del prelievo può essere derivato, in funzione del tenore in amido stabilito, dal prelievo medio applicabile al granturco, dato che tale prodotto è il più comunemente utilizzato nella fabbricazione degli alimenti composti ; che il componente lattiero-caseario più abituale degli alimenti composti è il latte scremato in polvere ; che è quindi opportuno stabilire il prelievo applicabile a tale prodotto per il calcolo dell'elemento lattiero-caseario del prelievo ; che il prelievo applicabile agli alimenti composti deve comportare un elemento fisso destinato ad assicurare la protezione dell'industria trasformatrice e che tale elemento potrebbe compensare il divario esistente tra i prezzi nella Comunità e sui mercati mondiali di prodotti diversi dai cereali e dai prodotti lattiero-caseari che possono essere contenuti negli alimenti composti ;

considerando che, per quanto concerne i formaggi fusi diversi da quelli fabbricati a base di Emmental, di Gruyère o di Appenzell, è opportuno stabilire, per gli stessi motivi di quelli attualmente validi, un sistema di derivazione del prelievo identico a quello fino ad oggi applicato per tali prodotti ; che questo sistema comporta essenzialmente la presa in considerazione, quale elemento di calcolo, dei prelievi applicabili al burro e al prodotto pilota del gruppo n. 11 ; che è risultato che, in seguito ad una modifica del procedimento di fabbricazione di tali prodotti e ad un'evoluzione della domanda verso un prodotto di un tenore in materie grasse più elevato, le percentuali fino ad ora stabilite per questa derivazione non permettono in ogni caso di realizzare gli obiettivi del regime dei prelievi ; che è quindi necessario fissarli a livelli più appropriati ;

considerando che la quantità delle materie prime lattiero-casearie richieste nella fabbricazione dei formaggi freschi e dei latticini è inferiore a quella necessaria alla fabbricazione del prodotto pilota del gruppo ; che è quindi necessario applicare a questi primi prodotti un prelievo derivato da quello del prodotto pilota, moltiplicando il prelievo di quest'ultimo per un coefficiente che esprima il rapporto complessivo delle quantità di cui sopra ;

considerando che, per quanto concerne taluni tipi di latte freschi, conservati o concentrati, aventi un elevato tenore in materie grasse, il prelievo può essere calcolato basandosi sul prelievo applicabile al burro e utilizzando coefficienti che rappresentino forfettariamente il rapporto dei tenori in materie grasse ; che uguale trattamento può essere riservato al burro diverso da quello appartenente alla sottovoce del prodotto pilota ;

considerando che, data la loro composizione e in particolare il loro tenore in materie grasse molto elevato, alcuni prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E II potrebbero essere utilizzati, dopo la loro importazione nella Comunità, come prodotto di base che si sostituisce al burro per la fabbricazione di altre merci ; che è quindi necessario stabilire il prelievo a un livello tale che la possibilità di smaltimento del burro prodotto nella Comunità e utilizzato nella fabbricazione di tali altre merci non sia ridotta dall'importazione dei prodotti in causa ;

considerando che il prelievo applicabile all'importazione dei diversi tipi di latte speciale detti « per l'alimentazione dei bambini lattanti », del formaggio Tilsit, dei formaggi fusi fabbricati con Emmental, Gruyère o Appenzell, nonché del Cheddar e di altri formaggi destinati alla trasformazione deve essere calcolato in osservanza degli impegni della Comunità in questo campo ;

considerando che la nomenclatura tariffaria risultante dall'applicazione del presente regolamento figura nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. I gruppi di prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 804/68 ed il prodotto pilota relativo a ciascun gruppo sono determinati nell'allegato I.

2. Le designazioni delle merci di cui al presente regolamento sono quelle menzionate nell'allegato II.

Articolo 2

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 2 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 1, alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,
 b) un elemento pari a 7,25 ECU ;
2. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 1 aa), alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento calcolato in conformità del punto 3, lettera a),
 b) un elemento pari a 7,25 ECU,
 c) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;
3. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 2 aa), alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,
 b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;

4. se appartiene alla sottovoce ex 23.07 B, alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento che sia applicabile soltanto nel caso in cui il tenore in amido del prodotto in causa superi il 10 % e che sia pari alla media dei prelievi per 100 chilogrammi di granturco moltiplicata per il coefficiente :

 — 0,16 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I b) 3,

 — 0,50 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 3.

 La media dei prelievi per 100 chilogrammi di granturco è pari alla media dei prelievi calcolata per i primi venticinque giorni del mese che precede quello dell'importazione, corretta, se del caso, in funzione del prezzo di entrata valido durante il mese dell'importazione,

 b) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2 moltiplicato per il coefficiente :

 — 0,75 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I a) 3,

 — 0,98 per i prodotti delle sottovoci 23.07 B I a) 4 e 23.07 B II,

 — 0,90 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I b) 3,

 — 0,70 per i prodotti della sottovoce 23.07 B I c) 3,

 c) un elemento pari a 2,42 ECU.

Articolo 3

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 3 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 2, alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

 b) un elemento pari a 7,25 ECU ;

2. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 3, alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 4,

 b) un elemento pari a 7,25 ECU ;

3. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II a) 4, alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 5,

 b) un elemento pari a 7,25 ECU ;

4. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II b) 3, alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

 b) un elemento pari a 2,42 ECU ;

5. se appartiene alla sottovoce 04.02 A II b) 4, alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota,

 b) un elemento fissato prendendo in considerazione il valore più elevato, rispetto a quello del prodotto pilota, di un prodotto appartenente a detta sottovoce, avente un tenore in peso di materie grasse del 45 %, oppure avente un tenore superiore al 45 %, se è stato constatato che sono commercializzati prodotti di quest'ultimo tenore ;

6. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I a), a 36,27 ECU ;

7. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 1 bb), alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento calcolato in conformità del punto 9, lettera a),

 b) un elemento pari a 7,25 ECU,

 c) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;

8. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 1 cc), alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento calcolato in conformità del punto 10, lettera a),

 b) un elemento pari a 7,25 ECU,

 c) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;

9. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 2 bb), alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,

 b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;

10. se appartiene alla sottovoce 04.02 B I b) 2 cc), alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 5, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra il latte in polvere contenuto nel prodotto ed il prodotto stesso,

 b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto.

Articolo 4

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 4 e appartenente alla sottovoce 04.02 A III a) 2, è uguale al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 1,35.

Articolo 5

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 6 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.01 A I a), alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera a),
 b) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera b),
 c) un elemento pari a 6,04 ECU ;
2. se appartiene alla sottovoce 04.01 A I b), alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera a),
 b) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera b),
 c) un elemento pari a 3,63 ECU ;
3. se appartiene alla sottovoce 04.01 A II a) 1, alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera a),
 b) un elemento calcolato in conformità del punto 5, lettera b),
 c) un elemento pari a 3,63 ECU ;
4. se appartiene alla sottovoce 04.01 A II a) 2, alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento calcolato in conformità del punto 6, lettera a),
 b) un elemento calcolato in conformità del punto 6, lettera b),
 c) un elemento pari a 3,63 ECU ;
5. se appartiene alla sottovoce 04.01 A II b) 1, alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2 moltiplicato per il coefficiente 0,0862,
 b) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6 moltiplicato per il coefficiente 0,0476,
 c) un elemento pari a 2,42 ECU ;
6. se appartiene alla sottovoce 04.01 A II b) 2, alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 2 moltiplicato per il coefficiente 0,0862,
 b) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6 moltiplicato per il coefficiente 0,0714,
 c) un elemento pari a 2,42 ECU.

Tuttavia, fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto appartenente alla sottovoce 04.01 A non si trova in un rapporto normale con i prezzi generalmente praticati per gli altri prodotti lattiero-caseari, può essere fissato un prelievo pari alla somma degli elementi seguenti :

a) un elemento uguale all'importo derivante dalle disposizioni di cui al comma precedente,

b) un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire il rapporto normale tra il prezzo del prodotto in causa ed i prezzi degli altri prodotti lattiero-caseari all'importazione nella Comunità.

Articolo 6

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 6 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.01 B I, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,26 ;
2. se appartiene alla sottovoce 04.01 B II oppure alla sottovoce 04.02 A III b) 1, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,55 ;
3. se appartiene alla sottovoce 04.01 B III oppure alla sottovoce 04.02 A III b) 2, al prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 0,85 ;
4. se appartiene alla sottovoce 04.02 B II b) 1, alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 2, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra componenti lattici contenuti nel prodotto ed prodotto stesso,
 b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;
5. se appartiene alla sottovoce 04.02 B II b) 2, alla somma degli elementi seguenti :
 a) un elemento pari al prelievo calcolato in conformità del punto 3, moltiplicato per il coefficiente che esprime il rapporto in peso tra componenti lattici contenuti nel prodotto ed prodotto stesso,
 b) un elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto ;
6. se appartiene alla sottovoce 04.03 B, il prelievo del prodotto pilota moltiplicato per il coefficiente 1,2

Articolo 7

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 7 è uguale,

— se appartiene alla sottovoce 04.04 A I a) 1 oppure alla sottovoce 04.04 A I b) 1 aa), a 18,13 ECU,

— se appartiene alla sottovoce 04.04 D I, a 36,27 ECU.

Articolo 8

Il prelievo per un prodotto facente parte del gruppo n. 9 e appartenente alla sottovoce 04.04 B è limitato al 6 % del valore in dogana.

Articolo 9

1. Entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al paragrafo 2, il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 10 o n. 11 e appartenente alle sottovoci 04.04 E I b) 1 (aa), 04.04 E I b) 1 (bb), 04.04 E I b) 1 (cc) e 04.04 E I b) 5 (aa) che figurano nell'allegato II del presente regolamento, è uguale a 12,09 ECU.

2. I contingenti tariffari annui di cui sopra ammontano a :

a) 2 750 tonnellate per il prodotto della sottovoce 04.04 E I b) 1 (aa),

b) 9 000 tonnellate per il prodotto della sottovoce 04.04 E I b) 1 (bb),

c) 3 500 tonnellate per i prodotti delle sottovoci 04.04 E I b) 1 (cc) e 04.04 E I b) 5 (aa).

3. Le modalità di applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.

Articolo 10

Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto facente parte del gruppo n. 11 è uguale,

1. se appartiene alla sottovoce 04.04 D II a) 1, alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari all'80 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

 b) un elemento pari al 5 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6,

 c) un elemento pari a 12,09 ECU ;

2. se appartiene alla sottovoce 04.04 D II a) 2, alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al 60 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

 b) un elemento pari al 24 % del prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 6,

 c) un elemento pari a 12,09 ECU ;

3. se appartiene alla sottovoce 04.04 D II b), alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al prelievo calcolato conformemente al punto 2,

 b) un elemento pari a 96,72 ECU ;

4. se appartiene alla sottovoce 04.04 E I c) 1, al 75 % del prelievo del prodotto pilota ;

5. se appartiene alle sottovoci 04.04 E I c) 2 e 04.04 E II b), alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al prelievo del prodotto pilota del gruppo n. 11,

 b) un elemento pari a 96,72 ECU.

Articolo 11

Nei confronti dei paesi terzi per cui si constati che il prezzo praticato all'importazione nella Comunità per i prodotti facenti parte del gruppo n. 11 originari e in provenienza da tali paesi terzi, non è inferiore a :

— 181,34 ECU per 100 chilogrammi se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 2, oppure a

— 193,43 ECU per 100 chilogrammi se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 3, oppure a

— 175,30 ECU per 100 chilogrammi se si tratta di prodotti appartenenti alla sottovoce 04.04 E I b) 4,

il prelievo per 100 chilogrammi è uguale,

1. se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 aa), al prezzo d'entrata diminuito di 181,34 ECU ;

2. se il prodotto appartiene alle sottovoci 04.04 E I b) 3 e 04.04 E I b) 4, al prezzo d'entrata diminuito di 193,43 ECU ;

3. se il prodotto appartiene alla sottovoce 04.04 E I b) 2 bb), alla somma degli elementi seguenti :

 a) un elemento pari al prelievo calcolato conformemente al punto 1,

 b) un elemento pari a 24,18 ECU.

Articolo 12

Fintantoché si constati che all'importazione nella Comunità il prezzo di un prodotto assimilato, per il quale il prelievo non sia uguale a quello applicabile al suo prodotto pilota, è sensibilmente inferiore al prezzo che si troverebbe in rapporto normale con il prezzo del prodotto pilota, il prelievo è uguale alla somma degli elementi seguenti :

a) un elemento pari all'importo che risulta dalle disposizioni degli articoli da 2 a 7 applicabili al prodotto assimilato in questione,

b) un elemento supplementare fissato ad un livello che permetta di ristabilire, tenuto conto della composizione e delle qualità dei prodotti assimilati, il rapporto normale dei prezzi all'importazione nella Comunità.

Articolo 13

L'elemento destinato a tener conto della quantità di zucchero aggiunto è pari alla media aritmetica dei prelievi applicabili a 50 chilogrammi di zucchero bianco durante i primi venti giorni del mese che precede quello durante il quale il prelievo per il prodotto in causa è applicabile.

Articolo 14

1. Il tenore in prodotti lattiero-caseari dei prodotti appartenenti alla sottovoce ex 23.07 B viene determinato applicando il coefficiente 2 al tenore in lattosio, per 100 chilogrammi del prodotto in causa.

2. I metodi da utilizzare per determinare il tenore in amido dei prodotti appartenenti alla sottovoce ex 23.07 B sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75 [1].

Articolo 15

1. Il regolamento (CEE) n. 823/68 è abrogato.

2. In tutti gli atti comunitari, i richiami al regolamento (CEE) n. 823/68 o a determinati articoli del medesimo sono da intendersi riferiti al presente regolamento o ai corrispondenti articoli di quest'ultimo.

Articolo 16

La tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 è modificata in conformità dell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. LENIHAN

[1] GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

ALLEGATO I

N. del gruppo	Gruppi di prodotti conformemente alla nomenclatura che figura nell'allegato II	Prodotto pilota per ognuno dei gruppi di prodotti
1	04.02 A I	Siero di Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, d'acqua inferiore o uguale al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più
2	04.02 A II a) 1 04.02 A II b) 1 04.02 B I b) 1 aa) 04.02 B I b) 2 aa) ex 23.07 B	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % ed avente tenore, in peso, d'acqua inferiore al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più
3	04.02 A II a) 2 04.02 A II a) 3 04.02 A II a) 4 04.02 A II b) 2 04.02 A II b) 3 04.02 A II b) 4 04.02 B I a) 04.02 B I b) 1 bb) 04.02 B I b) 1 cc) 04.02 B I b) 2 bb) 04.02 B I b) 2 cc)	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse del 26 % ed avente tenore, in peso, d'acqua inferiore al 5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più
4	04.02 A III a)	Latte concentrato, avente tenore, in peso, di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore, in peso, di sostanza secca uguale al 25 %, in casse o cartoni di 96 scatole di contenuto netto di 170 g
5	04.02 B II a)	Latte concentrato, con aggiunta di zuccheri, avente tenore, in peso, di materie grasse del 9 % ed avente tenore, in peso, di sostanza secca lattica uguale al 31 %, in casse o cartoni di 48 scatole di contenuto netto di 397 g
6	04.01 04.02 A III b) 04.02 B II b) 04.03	Burro avente tenore, in peso, di materie grasse dell'82 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio di contenuto netto di 25 kg o più
7	04.04 A 04.04 D I	Emmental, in forme intere, di una maturazione da 3 a 4 mesi, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio
8	04.04 C	Formaggio a pasta erborinata, in forma intera, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio
9	04.04 E I a) 04.04 B 04.04 E II a)	Parmigiano Reggiano, in forme intere, di una maturazione di 18 mesi, avente tenore in materie grasse del 32 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio
10	04.04 E I b) 1	Cheddar, in forme intere, di una maturazione di 3 mesi, avente tenore in materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca e avente un tenore di acqua, in peso, della materia non grassa superiore al 50 % e inferiore o uguale al 57 %, senza imballaggio
11	04.04 D II 04.04 E I b) 2 04.04 E I b) 3 04.04 E I b) 4 04.04 E I b) 5 04.04 E I c) 04.04 E II b)	Formaggio, in forme intere, di una maturazione da 6 a 8 settimane, avente tenore in materie grasse del 45 %, in peso, della sostanza secca, senza imballaggio
12	17.02 A II 21.07 F I	Lattosio avente tenore, in peso, di prodotto puro del 98,5 %, in imballaggi normalmente utilizzati nel commercio

ALLEGATO II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati :
	A. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale al 6 % :
	I. Iogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati :
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri
	b) altri
	II. altri :
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2 litri e aventi tenore, in peso, di materie grasse :
	1. inferiore o uguale a 4 %
	2. superiore a 4 %
	b) non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
	1. inferiore o uguale a 4 %
	2. superiore a 4 %
	B. altri aventi tenore, in peso, di materie grasse :
	I. superiore a 6 % e inferiore o uguale a 21 %
	II. superiore a 21 % e inferiore o uguale a 45 %
	III. superiore a 45 %
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati :
	A. senza aggiunta di zuccheri :
	I. Siero di latte
	II. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :
	1. inferiore o uguale a 1,5 %
	2. superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %
	4. superiore a 29 %
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
	1. inferiore o uguale a 1,5 %
	2. superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 %
	3. superiore a 27 % e inferiore o uguale a 29 %
	4. superiore a 29 %
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11 % :
	1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9 %
	2. altri

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.02 *(segue)*	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
	1. inferiore o uguale a 45 %
	2. superiore a 45 %
	B. con aggiunta di zuccheri :
	I. Latte e crema di latte, in polvere o granulati :
	a) Latte speciale, detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » (1) in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto di 500 g o meno ed avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10 % e inferiore o uguale a 27 % (2)
	b) altri :
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse :
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % (3)
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % (3)
	cc) superiore a 27 % (3)
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
	aa) inferiore o uguale a 1,5 % (3)
	bb) superiore a 1,5 % e inferiore o uguale a 27 % (3)
	cc) superiore a 27 % (3)
	II. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere o granulati :
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 2,5 kg e aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5 %
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
	1. inferiore o uguale a 45 % (3)
	2. superiore a 45 % (3)
04.03	Burro :
	A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 85 %
	B. altro
04.04	Formaggi e latticini :
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere :
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (2) :
	a) in forme standard (4) e di un valore franco frontiera (5) per 100 kg peso netto :
	1. uguale o superiore a 272,74 ECU e inferiore a 296,92 ECU
	2. uguale o superiore a 296,92 ECU
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 296,92 ECU e inferiore a 330,77 ECU per 100 kg peso netto

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04 *(segue)*	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 330,77 ECU per 100 kg peso netto
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g ed inferiore o uguale a 250 g (6) e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 354,95 ECU per 100 kg peso netto
	II. altri
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (2)
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere
	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto (7), di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 181,34 ECU per 100 kg peso netto ed aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale e 56 % (2)
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :
	1. inferiore o uguale a 48 %
	2. superiore a 48 %
	b) superiore a 36 %
	E. altri :
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :
	a) inferiore o uguale a 47 %
	b) superiore e 47 % e inferiore o uguale a 72 % :
	1. Cheddar :
	(aa) Cheddar fabbricato con latte non pastorizzato, avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 9 mesi (2) :
	(11) in forme intere standard (4) e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 205,52 ECU per 100 kg peso netto (8)
	(22) altro, di peso netto :
	(aaa) uguale o superiore a 500 g e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 223,66 ECU per 100 kg peso netto (8)
	(bbb) inferiore a 500 g (6) e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 235,75 ECU per 100 kg peso netto (8)
	(bb) Cheddar, in forme intere standard (4), avente un tenore minimo di materie grasse del 50 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi e di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 199,48 ECU per 100 kg peso netto (2) (8)

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
04.04 *(segue)*	(cc) Cheddar destinato alla trasformazione (9), di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 175,30 ECU per 100 kg peso netto (2) (8)
	(dd) altri
	2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca (2) :
	aa) inferiore o uguale a 48 %
	bb) superiore a 48 %
	3. Kashkaval (2)
	4. Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (2)
	5. altri :
	(aa) destinati alla trasformazione (9), di un valore franco frontiera (5) uguale o superiore a 175,30 ECU per 100 kg peso netto (2) (8)
	(bb) non nominati
	c) superiore a 72 % :
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g
	2. altri
	II. non nominati :
	a) grattugiati o in polvere
	b) altri
17.02	Altri zuccheri allo stato solido ; sciroppi di zucchero non aromatizzati né colorati ; succedanei del miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melassi, caramellati :
	A. Lattosio e sciroppo di lattosio :
	II. altri (diversi da quelli contenenti, in peso, allo stato secco, il 99 % o più di prodotto puro)
21.07	F. Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati :
	I. di lattosio
23.07	Preparazioni foraggere melassate o zuccherate ; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali :
	B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (10) :
	I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio :
	a) non contenenti amido o fecola e aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10 % :
	1.
	2.
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 % e inferiore a 75 %
	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
23.07 *(segue)*	b) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10 % e inferiore o uguale a 30 % :
	1.
	2.
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
	c) aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30 % :
	1.
	2.
	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50 %
	II. non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari

(1) Per l'applicazione di questa sottovoce, per latte speciale detto « per l'alimentazione dei bambini lattanti » si intendono i prodotti esenti da germi patogeni e tossinogeni e che contengono meno di 10 000 batteri aerobi aventi la possibilità di riprendere la loro attività biologica e meno di 2 batteri coliformi per grammo.

(2) L'ammissione nella presente sottovoce è subordinata alle condizioni da stabilirsi dalle autorità competenti.

(3) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(4) a) Per quanto riguarda l'Emmental, il Gruyère, lo Sbrinz, il Bergkäse e l'Appenzell, sono considerate forme standard quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti :

— Emmental : da 60 a 130 kg inclusi ;

— Gruyère e Sbrinz : da 20 a 45 kg inclusi ;

— Bergkäse : da 20 a 60 kg inclusi ;

— Appenzell : da 6 a 8 kg inclusi.

b) Per quanto riguarda il Cheddar, sono considerate forme intere standard :

— le forme rotonde aventi peso netto da 33 a 44 kg inclusi ;

— i blocchi di forma cubica aventi peso netto uguale o superiore a 10 kg.

(5) È considerato come valore franco frontiera il prezzo franco frontiera del paese esportatore o il prezzo fob del paese esportatore, tali prezzi essendo aumentati di un importo forfettario da determinare, pari alle spese di consegna fino al territorio doganale della Comunità.

(6) Sono ammessi in questa sottovoce soltanto i prodotti in oggetto sul cui imballaggio siano riportate le indicazioni seguenti :

— la denominazione del formaggio,

— il tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca,

— l'imballatore responsabile,

— il paese d'origine.

(7) Per l'applicazione di questa sottovoce, per formaggi condizionati per la vendita al minuto si intendono quelli della specie presentati in imballaggi immediati di peso netto inferiore o uguale a 1 kg contenenti porzioni o fette di peso netto unitario non superiore a 100 g.

(8) I limiti di valore sono automaticamente adattati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori che determinano la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità. L'adattamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione uguale a quella del prezzo d'entrata del Cheddar nella Comunità per 100 kg di peso netto.

(9) I controlli destinati ad accertare gli impieghi effettivi per questa destinazione particolare si effettuano secondo le disposizioni comunitarie in materia.

(10) Ai sensi della sottovoce ex 23.07 B, sono considerati prodotti lattiero-caseari i prodotti appartenenti alle voci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 e alle sottovoci 17.02 A e 21.07 F I.

Notabene

Per la voce 04.04, il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I, titolo I, della tariffa doganale comune, il tasso rappresentativo, se questo viene fissato nel quadro della politica agraria comune.

ALLEGATO III

La tariffa doganale comune è modificata come segue :

1. Il testo della nota complementare 4 del capitolo 4 è sostituito dal seguente :

« 4. Sono considerate come "forme standard", ai sensi della sottovoce 04.04 A I a), quelle rotonde aventi i seguenti pesi netti :

— Emmental : da 60 kg a 130 kg inclusi ;
— Gruyère e Sbrinz : da 20 kg a 45 kg inclusi ;
— Bergkäse : da 20 kg a 60 kg inclusi ;
— Appenzell : da 6 kg a 8 kg inclusi ».

2. Il testo della voce 04.04 è sostituito dal seguente :

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04	Formaggi e latticini (a) :		
	A. Emmental, Gruyère, Sbrinz, Bergkäse e Appenzell, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. aventi un tenore minimo di materie grasse di 45 %, in peso, della sostanza secca, di una maturazione di almeno 3 mesi (b) :		
	a) in forme standard e di un valore franco frontiera per 100 kg peso netto :		
	1. uguale o superiore a 272,74 ECU e inferiore a 296,92 ECU	23 (P)	(c)
	2. uguale o superiore a 296,92 ECU	23 (P)	(c)
	b) in pezzi condizionati sotto vuoto o gas inerte :		
	1. con la crosta almeno da un lato, di peso netto :		
	aa) uguale o superiore a 1 kg e inferiore a 5 kg e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 296,92 ECU e inferiore a 330,77 ECU per 100 kg peso netto	23 (P)	(c)
	bb) uguale o superiore a 450 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 330,77 ECU per 100 kg peso netto	23 (P)	(c)
	2. altri, di peso netto uguale o superiore a 75 g e inferiore o uguale a 250 g e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 354,95 ECU per 100 kg peso netto	23 (P)	(c)
	II. altri	23 (P)	—
	B. Formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (b)	23 (P)	12
	C. Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati o in polvere	23 (P)	—

(a) Il cambio da applicare per la conversione in moneta nazionale dell'ECU alla quale si fa riferimento nel testo delle suddivisioni della presente voce è, in deroga alla regola generale C 3 di cui alla parte I, titolo I, il tasso rappresentativo, se questo viene fissato nel quadro della politica agricola comune.

(b) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(c) Vedi allegato.

Numero della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi	
		autonomi % o prelievi (P)	convenzionali %
1	2	3	4
04.04 *(segue)*	D. Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere :		
	I. nella cui fabbricazione non sono stati impiegati altri formaggi che l'Emmental, il Gruyère e l'Appenzell e, eventualmente, a titolo aggiuntivo, il Glaris alle erbe (detto Schabziger), condizionati per la vendita al minuto, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 181,34 ECU per 100 kg peso netto e aventi un tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca inferiore o uguale a 56 % (a)	23 (P)	—
	II. altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse :		
	a) inferiore o uguale a 36 % e aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca :		
	1. inferiore o uguale a 48 %	23 (P)	—
	2. superiore a 48 %	23 (P)	—
	b) superiore a 36 %	23 (P)	—
	E. altri :		
	I. diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa :		
	a) inferiore o uguale a 47 %	23 (P)	—
	b) superiore a 47 % e inferiore a uguale a 72 % :		
	1. Cheddar	23 (P)	(b) (c)
	2. Tilsit e Butterkäse, aventi tenore, in peso, di materie grasse della sostanza secca (a) :		
	aa) inferiore o uguale a 48 %	23 (P)	—
	bb) superiore a 48 %	23 (P)	—
	3. Kashkaval (a)	23 (P)	—
	4. Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (a)	23 (P)	—
	5. altri	23 (P)	(c)
	c) superiore a 72 % :		
	1. presentati in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 500 g	23 (P)	—
	2. altri	23 (P)	—
	II. non nominati :		
	a) grattugiati o in polvere	23 (P)	—
	b) altri	23 (P)	—

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(b) Nei limiti di un contingente tariffario annuo di 9 000 tonnellate da concedere dalle autorità competenti, un tasso di 12,09 ECU per 100 kg peso netto è applicabile per il Cheddar in forme intere standard, di un tenore minimo di materie grasse del 50 % in peso di materia secca, di una maturazione di almeno tre mesi e di un valore franco frontiera uguale o superiore a 199,48 ECU per ogni 100 kg peso netto.

Sono considerate come « forme intere standard » in tale senso :

1. le forme che hanno un peso netto da 33 kg a 44 kg inclusi,

2. i blocchi di forma cubica che hanno un peso netto uguale o superiore a 10 kg.

I limiti di valore sono automaticamente adeguati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori determinanti la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità.

Questo adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione uguale a quella del prezzo soglia del Cheddar nella Comunità.

Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente è subordinata alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

(c) Nei limiti di un contingente tariffario annuo di 3 500 tonnellate da concedere dalle autorità competenti, un tasso di 12,09 ECU per 100 kg peso netto è applicabile per il Cheddar della sottovoce ex 04.04 E I b) 1 e gli altri formaggi della sottovoce ex 04.04 E I b) 5 destinati alla trasformazione, di un valore franco frontiera uguale o superiore a 175,30 ECU per ogni 100 kg peso netto.

I limiti di valore saranno automaticamente adeguati tenuto conto delle modifiche intervenute nei fattori determinanti per la formazione del prezzo del Cheddar nella Comunità.

Questo adeguamento si effettua sulla base di una maggiorazione o di una diminuzione uguale a quella del prezzo soglia del Cheddar nella Comunità.

Inoltre, l'ammissione al beneficio di tale contingente e il controllo dell'utilizzazione della destinazione sono subordinati alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.